



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Legale

DETERMINAZIONE n. 800 del 25/10/2011

OGGETTO: Danneggiamento cavalcavia ANAS SS.16 Km.466+100. Strada Comunale n.106 "Pecorelle". Proposizione azione legale per richiesta ricostruzione strada e risarcimento danni e nomina avvocato dell'Ente.

L'anno duemilaundici il giorno 25 del mese di ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA:

- la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

RILEVATO che:

- nel pomeriggio del 18.6.2009 un mezzo per il movimento terra trasportato su autocarro IVECO 190.36 con relativo rimorchio di proprietà della F.Ili Adezio s.n.c. con sede in Ari (CH), via Ponte di Ari, transitando lungo la SS.16 km.466+100 in località C.da San Marco del Comune di Ortona, a causa della sua irregolare sistemazione sul mezzo trasportante, danneggiava irreparabilmente il sovrastante cavalcavia ANAS, relativo alla Strada Comunale n.106 "Pecorelle" di proprietà del Comune di Ortona, tanto che il viadotto doveva essere totalmente demolito;
- nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni da parte del 3° Settore – Ufficio Tecnico, a tutt'oggi l'ANAS s.p.a. non ha ancora provveduto alla ricostruzione del manufatto la cui demolizione ha causato l'interruzione della circolazione sulla prefata Strada Comunale che congiungeva le popolose contrade San Marco e San Pietro del Comune di Ortona, con obbligo per i cittadini colà residenti o proprietari di appezzamenti di terreno, a percorrere una diversa viabilità, notevolmente difficoltosa, per attendere alle normali, quotidiane esigenze di vita, suscitando giustificate rimostranze di questi che minacciano finanche azioni legali nei confronti dell'Ente a causa del mancato ripristino della viabilità ordinaria sulla precitata strada comunale;

RITENUTO dover adottare gli opportuni provvedimenti allo scopo di salvaguardare e tutelare i legittimi interessi patrimoniali e morali dell'Ente, stante l'ormai ultrabiennale non più tollerabile perdurare di tale incresciosa situazione;

CONSIDERATO che a fronte di procedura selettiva sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona all'avv. Rapino Dario Giuseppe;

VISTO il contratto di affidamento dei servizi legali di patrocinio sottoscritto con il prefato professionista in data 1.3.2010 rinnovato alle medesime condizioni per l'anno 2011;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.Z7E00C8BA9 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Rapino Dario ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

DETERMINA

- 1)- dare mandato all'avv. Dario Rapino, nominandolo difensore dell'Ente, affinché provveda bonariamente, o se necessario giudizialmente, ad agire nei confronti dell'ANAS Pescara, della Società F.lli Adezio e della Società Assicuratrice del mezzo al fine di procedere, nelle rispettive competenze, ad una celere ricostruzione del manufatto demolito a seguito del sinistro, onde assicurare il ripristino della viabilità ordinaria lungo la S.C. n.106 "Pecorelle", tra le località C.da San marco e C.da San Pietro del Comune di Ortona;
- 2)- richiedere ai responsabili il ristoro dei danni patrimoniali e morali patiti e patienti conseguenti all'evento e all'inammissibile ritardo nel procedere alle operazioni di ricostruzione del manufatto;
- 3)- dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente qualora dalla vicenda dovesse scaturire procedimento giurisdizionale;
- 4)- stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento già sottoscritto dalle parti;
- 5)-impegnare a favore del predetto legale, la somma di €.500,00 da imputarsi al cap.1240 del bilancio 2011 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti", da dedursi dalla determina di impegno n.633 del 22.7.2011;
- 6)- procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 02 novembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993